

REVERSE CHARGE NEI SETTORI DEI TRASPORTI DELLE MERCI E DELLA LOGISTICA

In sede di conversione del Decreto Fiscale vengono modificate le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 al fine di ampliare la platea di applicazione

Informativa n. 22/2025

Riferimenti normativi Legge 30/12/2024 n. 207, Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2024
DL n. 84/2025, convertito dalla Legge n. 108/2025
Provvedimento Agenzia dell'Entrate del 28/07/2025
Risoluzione Ministeriale n. 47/E del 28/07/2025
Informativa Unistudio n. 8/2025



Come noto (si veda Informativa Unistudio n. 8/2025) la Legge di Bilancio 2025 aveva stabilito che per le prestazioni di servizi, escluse quelle effettuate nei confronti dei “soggetti pubblici” tenuti ad assolvere l’IVA con il meccanismo dello “split payment”, effettuate in forza di contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, **caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma**, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto/movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, viene prevista l’applicazione del meccanismo del c.d. “reverse charge”, previa autorizzazione da parte dell’Unione europea.

La Legge di conversione del Decreto Fiscale al fine di estenderne l’applicazione:

- ha eliminato l’inciso “**caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma**”. In conseguenza della modifica normativa apportata il meccanismo del “reverse charge” si rende applicabile alle prestazioni di servizi effettuate in forza di contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto/movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica;
- ha stabilito che anche alle prestazioni di servizi rese dalle Agenzie per il Lavoro di cui all’art. 4 del D.Lgs n. 276/2003, in precedenza specificatamente escluse, si rende applicabile il meccanismo del “reverse charge”.

Si ricorda che nelle more del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Unione europea non ancora pervenuta, è stata introdotta la possibilità di adottare un regime per effetto del quale il versamento dell’IVA ricade direttamente sul committente, in deroga alle regole ordinarie di assolvimento dell’imposta poste a carico del prestatore.

La Legge di conversione del Decreto Fiscale, al fine di ampliarne l’applicazione, ha stabilito che l’opzione può essere esercitata:

- anche nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori (ferma restando la responsabilità solidale di questi ultimi per l’IVA dovuta);
- con la precisazione che la stessa può essere esercitata **bilateralmente**, da tutti i soggetti che si trovano in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore, anche prescindendo dall’esercizio dell’opzione nel rapporto tra committente e appaltatore.

La suddetta opzione, di durata triennale, potrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate utilizzando l’allegato modello approvato con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28/07/2025 (clicca qui).

Il versamento dell’IVA dovrà avvenire mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 6045 (istituito dalla Risoluzione Ministeriale n. 47/E del 28/07/2025) e senza possibilità di compensazione “orizzontale”, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.